

□ Interrogazione n. 3

presentata in data 6 maggio 2010

a iniziativa del Consigliere Foschi

“In ordine ai procedimenti e ai provvedimenti regionali relativi alla centrale termoelettrica a biomasse di Schieppe di Orciano (PU)

a risposta orale

La sottoscritta Elisabetta Foschi, Consigliere regionale del gruppo PdL,

Premesso:

che in data 23 aprile 2010 è pervenuto, indirizzato al Presidente della Giunta della Regione Marche e al Dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientali, atto di diffida formulato dal difensore dei Comuni di Fano, Montemaggiore al Metauro, Serrungarina, Barchi “a revocare immediatamente, in via di autotutela, l'autorizzazione paesaggistica emanata con decreto del dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientali della Regione Marche n. 45/VAA_08 del 14 aprile 2008”;

che risulta invero che la motivazione del predetto decreto sia la seguente: “Per applicare in concreto tutte queste previsioni al progetto in esame la ditta si è avvalsa del PRG adottato dal Comune di Orciano di Pesaro con DCC n. 19 del 10 giugno 2005, ed in particolare la Tav. 10.4 scala 1:2000. Tale elaborato cartografico, infatti, benché revocato, è l'unico documento ufficiale concretamente utilizzabile che riporta dei riferimenti che possono essere considerati ‘invariabili’, tra cui il ‘limite Galasso (Legge n. 431/1985)’ riferito alla sponda del Rio Vergineto. Imponendo un ‘off-set’ di 15 metri verso il Rio a questo limite (Fascia di cui alla lettera C, c.1, articolo 142 del d.lgs. 42/2004 di 150 metri) è possibile individuare quello che può essere considerato il limite dell'ambito di tutela provvisorio del Rio Vergineto secondo l'articolo 29 delle NTA del PPAR (135 metri dall'argine). Tale limite è desumibile anche imponendo un off-set di 35 metri all'ambito di tutela definitivo proposto che era stato ridotto a 100 metri... La ditta, con la Tav. WFR02 25.0.0, depositata in data 14 settembre 2007 e acquisita al prot. con il n. 182210 del 17 settembre 2007 RM/GRM/VAA 08/a, ha modificato il progetto portando tutti gli impianti (compresi i piazzali di stoccaggio e manovra) al di fuori dell'ambito di tutela provvisorio del corso d'acqua Rio Vergineto desumibile dalle tavole del PRG adottato e poi recentemente revocato”;

che a confutare tale motivazione è recentemente intervenuta la nota trasmessa anche alla Regione Marche dal Comune di Orciano di Pesaro, in cui l'ing. x y, progettista e materiale estensore della Tav. 10.4 del P.R.G. su cui è stata basata l'istruttoria regionale, in data 27 marzo 2010 ha precisato che “il limite (definitivo – Ndr) della ‘tutela integrale’ del Rio Vergineto... è stato tracciato per una fascia di ml. 50,00 (cinquanta) partendo dalla perimetrazione già redatta nel precedente P.R.G. del 1997”;

che sempre in data 23 aprile 2010 è pervenuto, ancora una volta all'indirizzo del Presidente della Giunta della Regione Marche e del dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientali, atto di diffida dell'avv. x k “a revocare immediatamente, in via di autotutela, l'autorizzazione integrata ambientale emanata con decreto della Regione Marche n. 24/DP4 del 29 novembre 2004, e a dichiarare conclusi i connessi procedimenti di riesame AIA e rinnovo AIA”. Tanto in ragione della nota del Comune di Orciano di Pesaro Prot. 1417 del 16 marzo 2010, pervenuta alla Regione Marche il 23 marzo 2010, nella quale si evidenzia come, da atti pubblici, emerga che la soc. w w s.r.l., richiedente e titolare dell'AIA 24/DP4 del 29 novembre 2004, nonché richiedente il riesame e il rinnovo della stessa, non risulta essere il gestore dell'impianto oggetto dell'autorizzazione a far data dal 1° aprile 2003; pertanto, a norma del d.lgs. 372/1999 e del d.lgs. 59/2005, la ditta non aveva il titolo prescritto per il conseguimento dell'AIA rilasciata e tantomeno per chiederne il riesame ed il rinnovo;

che con provvedimento n. 8/EFR_11 del 12 febbraio 2010, il dirigente della PF energia, fonti rinnovabili, risparmio energetico ed attività estrattive, ha decretato “*di non accogliere*, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, ed in particolare per contrasto con la previsione di cui all'articolo 57, comma 1, della l.r. 31/2009, l'istanza

presentata da società w w il 13 giugno 2005, per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, alla modifica dell'impianto di essiccazione esistente, mediante l'inserimento di una caldaia alimentata a biomasse vegetali, della potenza superiore a 5 MW termici, per la produzione di energia elettrica; *di trasmettere* copia del presente decreto alla PF regionale valutazioni ed autorizzazioni ambientali per gli adempimenti di propria competenza"; tuttavia, nonostante l'intervenuta carenza di interesse per la disposta conclusione del procedimento ex articolo 12 d.lgs. 387/2003 e incurante del difetto di istruttoria palesato dalle circostanze di cui al precedente punto 1), la Giunta regionale, con la memoria depositata al TAR Marche nei ricorsi n. 701/2008 e 735/2008 (Quest'ultimo di iniziativa dell'esecutivo regionale), ha continuato a sostenere l'illegittimità del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche, Ancona prot. n. 7565 del 29 maggio 2008 avente ad oggetto l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica di natura endoprocedimentale;

Rilevato che con il ricorso n. 361 del 28 aprile 2009, la società w w ha impugnato avanti al TAR Marche il decreto regionale n. 8/EFR_11 del 12 febbraio 2010, citando in giudizio il la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Orciano di Pesaro, il Sindaco di Orciano di Pesaro Ufficiale di Governo. Dall'emanazione degli atti richiamati (AIA 24/DP 4 del 29 novembre 2004 e autorizzazione paesaggistica n. 45/VAA_08 del 14 aprile 2008) derivano danni diretti ed indiretti ai Comuni della valle del Metauro - in particolare ai Comuni di Fano, Montemaggiore al Metauro, Barchi, Orciano di Pesaro, Serrungarina impegnati in giudizio – e alle comunità amministrative;

Tutto ciò premesso e rilevato

INTERROGA

la Giunta della Regione Marche per conoscere:

- 1) per quale ragione il dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientali della Regione Marche non abbia ancora provveduto alla conclusione dei procedimenti in attuazione del decreto n. 8/EFR_11 del 12 febbraio 2010, posto che l'articolo 57, comma 1, della l.r. 31/2009, sebbene impugnato dal Governo avanti alla Corte Costituzionale, produce i propri effetti fino ad eventuale caducazione, e che la ditta, in sede di ricorso avverso al provvedimento richiamato non ha nemmeno proposto istanza di sospensiva;
- 2) se, nell'inerzia del dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientali, intende revocare, in via di autotutela, l'autorizzazione paesaggistica emanata con decreto n. 45/VAA_08 del 14 aprile 2008, stante il palese difetto di istruttoria descritto al punto 1) delle premesse;
- 3) se, nell'inerzia del dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientali, intende revocare, in via di autotutela, l'AIA 24/DP 4 del 29 novembre 2004, illegittimamente rilasciata a soggetto non avente titolo a conseguirla come descritto al punto 2) della premessa, disponendo altresì la conclusione dei procedimenti di rinnovo e riesame pendenti;
- 4) per quale motivo la Giunta regionale non abbia eccepito l'intervenuta carenza di interesse nei ricorsi avanti al TAR Marche n. 701/2008 e n. 735/2008, stante l'emanazione del decreto n. 8/EFR_11 del 12 febbraio 2010.